

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2011

- 1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE**
A.S.D. VALICO. MENTANA 1927
avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al calciatore Saltamacchia Davide seguito gara Campionato Juniores Atletico Tivoli/Valico Mentana del 22.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 27.1.2011)
- 2. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE**
Calciatore LUCCI Paolo
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2013 inflitta al reclamante seguito gara Sentina Calcio/Real Centobuchi del 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.03.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 164 del 25.3.2011)
- 3. Ricorso A.S.D. FILSPORT CASTELLANA** Rinvia, su istanza di parte, a data da destinarsi.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. (nota n. 8330/434pf10-11/AM/ma del 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 5.8.2011)
- 4. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Conferma nel resto
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e ammenda di €5.000,00 alla reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al sig. Matorano Bruno, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell'A.C.R. Messina S.r.l. - nota n. 9600/1223pf10-11/AM/ma dell'8.6.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

- 5. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del procuratore Federale per responsabilità diretta nella violazione ascritta alla Sig.ra Chierichella Marcella, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C.R. Messina S.r.l., - nota n. 9626/494pf/10-11SP//fc del 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00
- 6. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. nella violazione ascritta alla Sig.ra Chierichella Marcella, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C.R. Mesina S.r.l. - nota n. 9661/493pf/10-11SP//fc del 9.6.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00
- 7. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.** **RESPINTO** avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Sig. Di Lullo Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dell'A.C.R. Messina S.r.l. - nota n. 10053/1168pf/10-11/AM/ma del 17.6.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)